

T 77/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 193

ACTV. SFA

POLIZIE REGIONALI



AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD. CASSA	COD. CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2019	193	01/02/2019			21.721,12

IL CASSIERE
PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

ACTV s.p.a.

Cannaregio, 3935

30131 VENEZIA (VE)

Partita IVA: 00762090272 C.F. 80013370277

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ventunomilasettecentoventuno e 12 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA SAN PAOLO SPA

IBAN: IT89Y0306902114067000500058

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 2011000268 del 03/04/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

2011000268 CIG ZA0238B9B6

IMPORTO LORDO	21.721,12
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	21.721,12

IDENTIFICATIVO
RICHIESTA 2019/2012373

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

ACTV 9

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201900000292373

Codice Fiscale: 80013370277

Identificativo Pagamento: 193

Data Inserimento: 01/02/2019 - 12:32

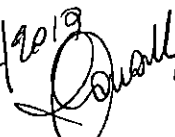
Importo: 21721,12 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

Visto
4/2/2019


ACTV S.p.A.
Isola Nova del Tronchetto, 32
30135 Venezia

CIG ZA0238B9B6



T. +39 041 27 22 111
F. +39 041 52 07 135
direzione@actv.it

Fattura

Cliente di fatturazione

1410005758
AMAT SPA
VIA C. BATTISTI N. 657
74100 TARANTO. TA

Destinatario Fattura

1410005758
AMAT SPA
VIA C. BATTISTI N. 657
74100 TARANTO. TA

Informazioni

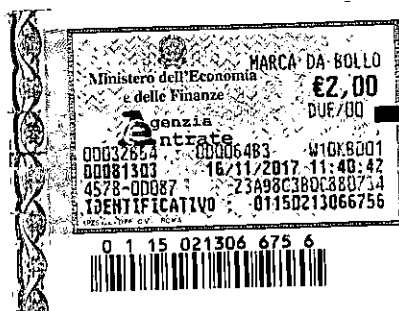
Fattura/NC N.	2011000268	Data del documento	03.04.2018
Scadenza pag.	03.04.2018	Rif. interno	90009105
Banca appoggio	INTESA SANPAOLO SPA	IBAN	IT63K0306902126100000300013
Partita IVA	IT00146330733	Ordine di vendita	70006875
Cond. Pagamento	RIMESSA DIRETTA V.F		

Posiz.	Materiale / Descrizione	Quantità	Prezzo unit.	Importo	Cod IVA
--------	-------------------------	----------	--------------	---------	---------

A VS DEBITO PER LE POLIZZE ASSICURATIVE NAVI CLODIA E ADRIA ANNO 2017

INDIRIZZO PEC amat@pec.amat.ta.it

10	D-0000003530-COPERTURA RCT	1,000 NR	17.721,12	17.721,12	WL
	Numero Ordine d'acquisto SPESE ASSICURATIVE del 03.04.2018				
20	D-0000003530-POLIZZA ALL RISK	1,000 NR	4.000,00	4.000,00	WL
	Numero Ordine d'acquisto SPESE ASSICURATIVE del 03.04.2018				



Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

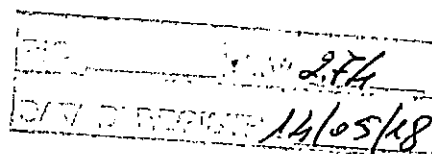
Proz. n. 805/1
02 MAG. 2018

da

AD	Amministratore Delegato	☐
DS	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
AP	Appalti / Contratti	☐
CM	Commerciale / Marketing	☐
CS	Contabilità Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sosta	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Mantenimento / Tecnica	☐
RU	Risorse Umane	☐
AC	Azienda Con. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RG	Ufficio Ragioneria	☐
ST	Staff Qualità	☐

(C.Iva) Descrizione	Aliquota	Base imp.	Importo IVA	Tot.Imponibile	EUR	21.721,12
(WL) VEND. PA ART. 10		21.721,12				
				Tot.Iva	EUR	0,00
				TOTALE	EUR	21.721,12

ACTV S.p.A.
Soggetta alla direzione e coordinamento di A.V.M. S.p.A.
Sede Legale Isola Nova del Tronchetto, 32 - 30135 VENEZIA
Registro delle Imprese di Venezia, C.F. 80013370277 - P.I. 00762090272
REA VE-245468 - Capitale Sociale € 24.725.272,00 i.v.
PEC: protocollo@pec.actv.it



ACTV S.p.A.
Isola Nova del Tronchetto, 32
30135 Venezia

T. +39 041 27 22 111
F. +39 041 52 07 135
direzione@actv.it

CIF ZA0238B9B6



Fattura

Destinatario Fattura

1410005758
AMAT SPA
VIA C. BATTISTI N. 657
74100 TARANTO. TA

Cliente di fatturazione

1410005758
AMAT SPA
VIA C. BATTISTI N. 657
74100 TARANTO. TA

Informazioni

Fattura/NC N. 2011000268
Scadenza pag. 03.04.2018
Banca appoggio INTESA SANPAOLO SPA
Partita IVA IT00146330733
Cond. Pagamento RIMESSA DIRETTA V.F

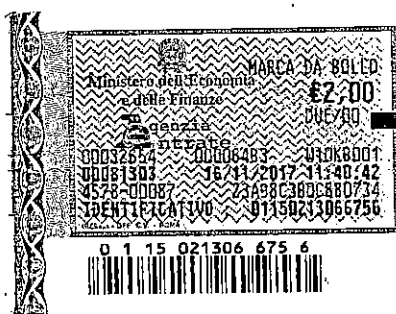
Data del documento 03.04.2018
Rif. interno 90009105
IBAN IT63K0306902126100000300013
Ordine di vendita 70006875

Posiz.	Materiale / Descrizione	Quantita	Prezzo unit.	Importo	Cod. IVA
--------	-------------------------	----------	--------------	---------	----------

A VS DEBITO PER LE POLIZZE ASSICURATIVE NAVI CLODIA E ADRIA ANNO 2017

INDIRIZZO PEC amat@pec.amat.ta.it

10	D-0000003530-COPERTURA RCT	1,000 NR	17.721,12	17.721,12	WL
Numero Ordine d'acquisto SPESE ASSICURATIVE del 03.04.2018					
20	D-0000003530-POLIZZA ALL RISK	1,000 NR	4.000,00	4.000,00	WL
Numero Ordine d'acquisto SPESE ASSICURATIVE del 03.04.2018					



- Per n. 8041
02 MAG 2018
- AG Amministratore Delegato ☐
 - ES Direttore Generale ☐
 - DA Direttore Amministrativo ☐
 - ET Direttore Tecnico ☐
 - AP Appalti / Contratti ☐
 - EC Commerciale / Marketing ☐
 - CS Contabilità Bilancio ☐
 - ES Esercizio / Sosta ☐
 - IS Informatica / Statistica ☐
 - MT Manutenzione / Tecnica ☐
 - RU Risorse Umane ☐
 - MC Affari Gen. PR. RR. SINISTRI ☐
 - RG Ufficio Ragioneria ☐
 - SO Staff Qualità ☐

(C.Iva) Descrizione	Aliquota	Base imp.	Importo IVA	Tot. Imponibile	EUR	21.721,12
(WL) VEND. PA ART. 10		21.721,12				
				Tot. Iva	EUR	0,00
				TOTALE	EUR	21.721,12

ACTV S.p.A.
Soggetta alla direzione e coordinamento di A.V.M. S.p.A.
Sede Legale Isola Nova del Tronchetto, 32 - 30135 VENEZIA
Registro delle Imprese di Venezia, C.F. 80013370277 - P.I. 00762090272
REA VE-245468 - Capitale Sociale € 24.725.272,00 i.v.
PEC: protocollo@pec.actv.it

14/05/18

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
14 MAG. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
29/04/19

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
14 MAG. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
24.01.2019

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

5051

Atto di variazione INCENDIO RISCHI INDUSTRIALI All Risks

"PARTE B"

Con il presente atto di variazione le Parti convengono che il contratto è prestato per le garanzie e con i limiti di seguito precisati.

AGENZIA VENEZIA MESTRE										1 004 00002 00117004418									
COD. AG.	COD. SUBAG.	RAMO	NUMERO POLIZZA	N. ARCH. AG.	PRODOTTO	CLASSE	ESERCIZIO	R. PR.	GRUPPI	D.P.	INDICE (TIPO E NUMERO)	NUMERO ARCHIVIO 00117004418							
1/47492	999	43	136160371/2		5051	95	2016	1	1	0									
EFFETTO VARIAZIONE		SCADENZA POLIZZA		SCADENZA PRIMA RATA		CODICE RATEAZIONE		DATA EMISSIONE		SCADENZA VINCOLO									
02/08/2016		30/06/2019		30/06/2017		1 ANNUALE		09/08/2016											
CONVENZIONE				COD.CONV.		PRODUTTORE		ZONA		CODICI TIPO CLIENTE		CODICE PAG.							
										86657		921							
CONTRAENTE / ASSICURATO												CODICE FISCALE / PARTITA IVA							
ACTV SPA - ISOLA NOVA DEL TRONCHETTO, 32 - 30135 VENEZIA VE												80013370277							

PREMI

PREMIO NETTO	0,00	ACCESSORI	0,00	PREMIO TASSABILE	0,00	TASSE	0,00	TOTALE PREMIO PRIMA RATA	0,00	PROV. RISCHIO	VE
PREMIO						TAC				COMBINAZIONE	
COASSI						QUOTA				ICE	QUOTA %
Un						COD. I					
d											

RIEPILOGO DELLE PARTI ASSICURATE/SOMME ASSICURATE (AD USO AMMINISTRATIVO)

	CODICE	TASSO %	SOMMA ASSICURATA	PREMIO NETTO ANNUO
1.	VARIE			
2.	VARIE			
3.	VARIE			
4.	VARIE			
5.	VARIE			
6.	VARIE			
7.	TERREMOTO			
8.	ALLUVIONI INONDAZIONI ALLAGAM.			
9.				
10.				
11.				

TOTALI

TOTALE SOMME ASSICURATE FISSE

TOTALE SOMME ASSICURATE FLOTTANTI

TOTALE PREMIO COMPLESSIVO

Il Contraente dichiara

- ☐ in relazione alle persone ed agli eventi garantiti dalla presente polizza, il Contraente dichiara che:

UnipolSat Assicurazioni S.p.A.

UnipolSat
ASSICURAZIONIDott. Ing. Giovanni Matteo Zipponi
Agente GeneraleIL CONTRAENTE
PALTI DI GRUPPO
RESPONSABILE

Dott. Pizzolato

Emessa il 09/08/2016

Periodicità del premio: le rate successive alla prima avranno cadenza annuale

Riservato all'agenzia

Registrato il

09/08/2016

UnipolSat

ASSICURAZIONI

Dott. Ing. Giovanni Matteo Zipponi
Agente Generale

5051

**Allegato all'Atto di variazione
INCENDIO RISCHI INDUSTRIALI**

NUMERO POLIZZA 1/47492/43/136160371/2
AGENZIA VENEZIA MESTRE

SUBAGENZIA 999

Contraente/Assicurato ACTV SPA
Domicilio ISOLA NOVA DEL TRONCHETTO, 32 - 30135 VENEZIA - VE
Codice Fiscale 80013370277

VARIAZIONE AI CONTENUTI DI POLIZZA

Premesso che il Contraente ha concesso in locazione due natanti di sua proprietà targa VE8363 e targa VE8360 alla Spett.le AMAT S.p.A. con sede legale in Taranto, Via Cesare Battisti n.657, la Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso la Spett.le AMAT S.p.A. purché il Contraente, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile

FERMO IL RESTO.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
UnipolSai
ASSICURAZIONI
Dott. Ing. Giovanni Matteo Zipponi
Agente Generale

Il Contraente
APPALTI DI GRUPPO
IL RESPONSABILE
Roberto Pizzolato

5051

Atto di quietanza INCENDIO RISCHI INDUSTRIALI

NUMERO POLIZZA	1/47492/43/136160371	PRODUTTORE	//
AGENZIA	VENEZIA	SUBAGENZIA	997

Contraente/Assicurato ACTV SPA
Domicilio ISOLA NOVA DEL TRONCHETTO, 32 - 30135 VENEZIA - VE
Codice Fiscale 80013370277
Codice CIG 6573746ACD **Codice CUP** 000000000000000

DATI GENERALI			
Effetto quietanza	30/06/2017	Scadenza polizza	30/06/2019
Scadenza prima rata	30/06/2018	Frazionamento premio	ANNUALE
Convenzione	NO	Campagna di vendita	NO
Vincolo	NO	Tacito rinnovo	NO
Regolazione Premio	SI	Indicizzazione/Adeguamento	NO

PREMI IN EURO						
PREMI DI RATA	Netto	Accessori	Oneri per il frazionamento	Imponibile	Imposte	TOTALE
Rata alla firma	394.540,67	39.454,07	==	433.994,74	96.563,83	530.558,57

COASSICURAZIONE		
L'assicurazione è ripartita, ex art. 1911 c.c., tra le Compagnie e per le quote di seguito indicate e come da allegato per la coassicurazione.		
Compagnia	Agenzia	Quota %
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA		100,000

INFORMAZIONI RELATIVE AI PREMI

Il presente contratto:

- È soggetto all'imposta sulle assicurazioni calcolata secondo le aliquote vigenti.

Il pagamento del premio, ai sensi della Legge 136/2010, deve essere effettuato con bonifico bancario che deve contenere il Codice Identificativo Gara (CIG) e/o Codice Unico di Progetto (CUP).

Periodicità del premio: le rate successive alla prima avranno cadenza annuale.

INFORMATIVA HOME INSURANCE

Al sensi del Provvedimento IVASS n. 7/2013, a partire dal 7 marzo 2014, nella home page del sito Internet della Società www.unipolsai.it è disponibile un'apposita Area Riservata, a cui i Contraenti possono accedere per consultare on line la propria posizione contrattuale, riferita alla data di aggiornamento specificata.

Le credenziali personali identificative necessarie per l'accesso sono rilasciate ai Contraenti mediante processo di "auto registrazione" on line disponibile nell'Area stessa.

Al sensi dell'articolo 38 ter del Provvedimento non vi è l'obbligo di attivare le aree riservate per determinate tipologie di polizze relative a rischi particolari.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Direttore Generale

Matteo Latenza

[Firma]

Emessa il 13/06/2017

Il pagamento del premio è stato effettuato il

100817

L'Agenzia o l'Incaricato

[Firma]

5051

Atto di quietanza INCENDIO RISCHI INDUSTRIALI

NUMERO POLIZZA	1/47492/43/136160371	PRODUTTORE	//
AGENZIA	VENEZIA	SUBAGENZIA	997

Contraente/Assicurato ACTV SPA
Domicilio ISOLA NOVA DEL TRONCHETTO, 32 - 30135 VENEZIA - VE
Codice Fiscale 80013370277
Codice CIG 6573746ACD **Codice CUP** 000000000000000

DATI GENERALI			
Effetto quietanza	30/06/2017	Scadenza polizza	30/06/2019
Scadenza prima rata	30/06/2018	Frazionamento premio	ANNUALE
Convenzione	NO	Campagna di vendita	NO
Vincolo	NO	Tacito rinnovo	NO
Regolazione Premio	SI	Indicizzazione/Adeguamento	NO

PREMI IN EURO						
PREMI DI RATA	Netto	Accessori	Oneri per il frazionamento	Imponibile	Imposte	TOTALE
Rata alla firma	394.540,67	39.454,07	==	433.994,74	96.563,83	530.558,57

COASSICURAZIONE		
L'assicurazione è ripartita, ex art. 1911 c.c., tra le Compagnie e per le quote di seguito indicate e come da allegato per la coassicurazione.		
Compagnia	Agenzia	Quota %
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA		100,000

INFORMAZIONI RELATIVE AI PREMI

Il presente contratto:

- È soggetto all'imposta sulle assicurazioni calcolata secondo le aliquote vigenti.

Il pagamento del premio, ai sensi della Legge 136/2010, deve essere effettuato con bonifico bancario che deve contenere il Codice Identificativo Gara (CIG) e/o Codice Unico di Progetto (CUP).

Periodicità del premio: le rate successive alla prima avranno cadenza annuale.

INFORMATIVA HOME INSURANCE

Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7/2013, a partire dal 7 marzo 2014, nella home page del sito Internet della Società www.unipolsai.it è disponibile un'apposita Area Riservata, a cui i Contraenti possono accedere per consultare on line la propria posizione contrattuale, riferita alla data di aggiornamento specificata.

Le credenziali personali identificative necessarie per l'accesso sono rilasciate ai Contraenti mediante processo di "auto registrazione" on line disponibile nell'Area stessa.

Ai sensi dell'articolo 38 ter del Provvedimento non vi è l'obbligo di attivare le aree riservate per determinate tipologie di polizze relative a rischi particolari.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Direttore Generale
Matteo Latessa

[Firma]

Emessa il 13/06/2017

Il pagamento del premio è stato effettuato il

100817

L'Agente o l'Incaricato

[Firma]

2001

Atto di quietanza RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI

NUMERO POLIZZA
AGENZIA

1/47492/65/136139140
VENEZIA

PRODUTTORE
SUBAGENZIA

//
997

Contraente/Assicurato ACTV SPA
Domicilio ISOLA NOVA DEL TRONCHETTO, 32 - 30135 VENEZIA - VE
Partita IVA 80013370277
Codice CIG 6573746ACD Codice CUP 000000000000000

DATI GENERALI			
Effetto quietanza	30/06/2017	Scadenza polizza	30/06/2019
Scadenza prima rata	30/06/2018	Frazionamento premio	ANNUALE
Convenzione	NO	Campagna di vendita	NO
Vincolo	NO	Tacito rinnovo	NO
Regolazione Premio	SI	Indicizzazione/Adeguamento	NO

PREMI IN EURO						
PREMI DI RATA	Netto	Accessori	Oneri per il frazionamento	Imponibile	Imposte	TOTALE
Rata alla firma	412.198,80	61.829,82	==	474.028,62	105.471,37	579.499,99

COASSICURAZIONE		
L'assicurazione è ripartita tra le Compagnie e per le quote di seguito indicate.		
Compagnia	Agenzia	Quota%
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA		100,000

INFORMAZIONI RELATIVE AI PREMI

Il presente contratto:

- È soggetto all'imposta sulle assicurazioni calcolata secondo le aliquote vigenti

Il pagamento del premio, ai sensi della Legge 136/2010, deve essere effettuato con bonifico bancario che deve contenere il Codice Identificativo Gara (CIG) e/o Codice Unico di Progetto (CUP).

Periodicità del premio: le rate successive alla prima avranno cadenza annuale

INFORMATIVA HOME INSURANCE

Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7/2013, a partire dal 7 marzo 2014, nella *home page* del sito internet della Società www.unipolsai.it è disponibile un'apposita Area Riservata, a cui i Contraenti possono accedere per consultare *on line* la propria posizione contrattuale, riferita alla data di aggiornamento specificata.

Le credenziali personali identificative necessarie per l'accesso sono rilasciate ai Contraenti mediante processo di "auto registrazione" *on line* disponibile nell'Area stessa.

Ai sensi dell'articolo 38 ter del Provvedimento non vi è l'obbligo di attivare le aree riservate per determinate tipologie di polizze relative a rischi particolari.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Direttore Generale
Matteo Latocca

[Firma]

Emessa il 08/06/2017

Il pagamento del premio è stato effettuato il

100817

L'Agente di Incasso
S.p.A.
VICENZA

[Firma]

5051

Polizza
INCENDIO RISCHI INDUSTRIALI
All Risks

"PARTE B"

1 003 00000 00117004418

AGENZIA VENEZIA MESTRE										NUMERO ARCHIVIO 00117004418	
COD. AG.	COD. SUBAG.	RAMO	NUMERO POLIZZA	N. ARCH. AG.	PRODOTTO	CLASSE	ESERCIZIO	R. PR.	GRUPPI	D.P.	INDICE (TIPO E NUMERO)
1/47492	999	43	136160371		5051	95	2016	1	1	0	
EFFETTO POLIZZA		SCADENZA POLIZZA		SCADENZA PRIMA RATA		CODICE RATEAZIONE		DATA EMISSIONE		SCADENZA VINCOLO	
30/06/2016		30/06/2019		30/06/2017		1 ANNUALE		25/05/2016			
CONVENZIONE			COD. CONV.		PRODOTTORE		ZONA		CODICI TIPO CLIENTE		CODICE PAG.
									86657		921
CONTRAENTE / ASSICURATO										CODICI FISCALE / PARTITA IVA	
ACTV SPA - ISOLA NOVA DEL TRONCHETTO, 32 - 30135 VENEZIA VE										80013370277	

PREMI

PREMIO NETTO	ACCESSORI	PREMIO TASSABILE	TASSE	TOTALE PREMIO PRIMA RATA	PROVVISORIO
			.73		VE
PR:			.74		COMBINAZIONE
CO:			QUC		NCE QUOTA %
			COC		

Le condizioni della presente polizza devono intendersi completamente abrogate e sostituite dall'allegato capitolato di gara (CIG 6573746ACD) indetta dall'Ente, composto da n. 27 pagine progressivamente numerate.

INFORMATIVA HOME INSURANCE

Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7/2013, a partire dal 7 marzo 2014, nella home page del sito internet della Società (www.unipolsai.it) è disponibile un'apposita Area Riservata, a cui i Contraenti possono accedere per consultare on line la propria posizione contrattuale, riferita alla data di aggiornamento specificata.

Le credenziali personali identificative necessarie per l'accesso sono rilasciate ai Contraenti mediante processo di "auto registrazione" on line disponibile nell'Area stessa.

Ai sensi dell'articolo 38 ter del Provvedimento non vi è l'obbligo di attivare le aree riservate per determinate tipologie di polizze relative a rischi particolari.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara:

- ☐ di aver ricevuto dall'intermediario assicurativo o visionato nei suoi locali, prima della sottoscrizione della presente polizza, nei modi e tempi previsti dalla normativa vigente, i documenti precontrattuali sugli obblighi di comportamento degli intermediari (mod. 7A) e sui dati essenziali della sua attività (mod. 7B), previsti dall'art. 49, commi 1 e 2, del Reg. Isvap n. 5 del 16/10/2006;
- ☐ di avere ricevuto ed esaminato, prima della sottoscrizione del presente contratto, il Fascicolo Informativo edizione comprensivo di Nota Informativa e Glossario, Condizioni di Assicurazione, Informativa privacy;
- ☐ di avere ricevuto l'informativa privacy di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), anche in nome e per conto degli altri interessati indicati nel contratto, di impegnarsi a consegnare loro una copia e di acconsentire, ai sensi degli articoli 23 e 26 del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei propri dati personali (comuni ed eventualmente sensibili) da parte del Titolare e degli altri soggetti indicati nell'informativa, nei limiti e per le finalità indicate nell'informativa;
- ☐ di conoscere e di approvare le Condizioni di Assicurazione del presente contratto, riportate nel Fascicolo Informativo edizione, incluse le condizioni particolari effettivamente prescelte, indicate nel frontespizio, nonché le eventuali integrazioni contenute nell'ALLEGATO di POLIZZA, oggetto di trattativa individuale, che in caso di discordanza prevalgono sulle Condizioni di Assicurazione prestampate.

Inoltre, ai fini e per gli effetti della validità in generale dell'assicurazione con riferimento agli articoli 1892 e 1893 del codice civile, il Contraente dichiara che:

- ☐ le cose assicurate od altri enti pertinenti a sue attività imprenditoriali non soffersero, negli ultimi 5 anni, danni della medesima natura di quelli indennizzabili in base alla presente polizza;
- ☐ le cose descritte nella presente polizza non sono assicurate presso altre Società.

A deroga delle dichiarazioni soprariportate di cui ai punti precedenti, il Contraente dichiara che:

VEDI CAPITOLATO DI GARA

Avvertenza: si invita il Contraente a rileggere con attenzione le proprie dichiarazioni, in quanto se non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alla prestazione.

Il Contraente si impegna ad informare l'Assicuratore, se diverso dalla sua persona, degli obblighi a carico di quest'ultimo.

UnipolSai
Assicurazioni

Dott. Ing. Giovanni Matteo Zipponi
Agente Generale

Polizza emessa il 25/05/2016

Il premio della rata alla firma è stato pagato il 09/08/2016

I mezzi di pagamento consentiti dall'Impresa sono quelli previsti dalla normativa vigente.

Periodicità del premio: le rate successive alla prima avranno cadenza annuale

IL CONTRAENTE
IL DIRETTORE
DIREZIONE APPALTI E ACQUISTI
Ing. Roberto Cerruti

L'Agente è autorizzato

Unipol

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsalassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 507711 - fax +39 051 375349 - Capitale Sociale I.v. Euro 2.031.454.951,73
Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS

La presente polizza è stipulata

tra

ACTV S.P.A.
Isola Nova del Tronchetto, 32
30135 Venezia

C.F. 80013370277

e

Società Assicuratrice
Agenzia di Indirizzo
Indirizzo
C.F.

UnipolSai Assicurazioni Spa
VENEZIA 47492
30171 Venezia-Mestre Via Miranese n. 1
00957670151

Durata del contratto

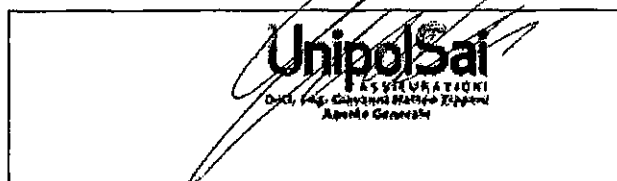
Dalle ore 24.00 del:	30.06.2016
Alle ore 24.00 del:	30.06.2019

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

alle ore 24.00 di ogni:	30.06
-------------------------	-------

PER INTEGRALE ACCETTAZIONE

IL DIRETTORE
TIMBRO E FIRMA DEL CEDENTE RAPPRESENTANTE
DIREZIONE GENERALE ACQUISTI
Ing. Roberto Cerruti



SOMMARIO

SEZIONE 1 **DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'**

Art.1	Definizioni
Art.2	Attività e caratteristiche del rischio

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.1	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art.2	Assicurazione presso diversi Assicuratori
Art.3	Durata del contratto
Art.4	Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Art.5	Recesso a seguito di sinistro
Art.6	Modifiche dell'assicurazione
Art.7	Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Art.8	Oneri fiscali
Art.9	Foro competente
Art.10	Interpretazione del contratto
Art.11	Ispezione delle cose assicurate
Art.12	Assicurazione per conto di chi spetta
Art.13	Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Art.14	Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
Art.15	Coassicurazione e delega
Art.16	Clausola broker
Art.17	Clausola di partecipazione
Art.18	Rinvio alle norme di legge
Art.19	Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa

SEZIONE 3 RISCHI COPERTI

Art.1	Forma di copertura
Art.2	Oggetto della copertura
Art.3	Esclusioni
Art.4	Enti esclusi

SEZIONE 4 CONDIZIONI PARTICOLARI

SEZIONE 4 CONDIZIONI PARTICOLARI	
Art.1	Spese di demolizione e sgombero
Art.2	Perdita pigioni
Art.3	Onorari di architetti, professionisti e consulenti
Art.4	Spese peritali
Art.5	Ricorso terzi
Art.6	Rottura di vetri e cristalli
Art.7	Fenomeno elettrico
Art.8	Maggiori costi
Art.9	Scioperi, tumulti popolari e terrorismo
Art.10	Eventi atmosferici
Art.11	Inondazioni, alluvioni, allagamenti
Art.12	Sovraccarico neve
Art.13	Acqua condotta
Art.14	Furto, rapina, estorsione di valori
Art.15	Furto, estorsione, rapina del contenuto
Art.16	Portavalori
Art.17	Franamento, cedimento o smottamento del terreno
Art.18	Parco Veicoli e parco natanti

PER INTEGRALE ACCETTAZIONE

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
IL DIRETTORE
DIREZIONE APPALTI e ACQUISTI
Ing. Roberto Cerruti

UnipolSai
 ASSOCIATI VARESE
 Dott. Ing. Gianfranco Pignatelli
 Mario Lorenzini

SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI

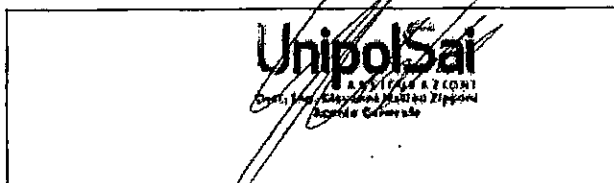
Art.1	Obblighi in caso di sinistro
Art.2	Esagerazione dolosa del danno
Art.3	Procedura per la valutazione del danno
Art.4	Mandato dei periti
Art.5	Operazioni peritali
Art.6	Determinazione del danno (valore a nuovo)
Art.7	Assicurazione con dichiarazione di valore (stima preventiva)
Art.8	Limite massimo di indennizzo
Art.9	Pagamento dell'indennizzo
Art.10	Indennizzo separato per ciascuna partita
Art.11	Rinuncia al diritto di surroga
Art.12	Anticipo sull'indennizzo

SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art.1	Partite, somme assicurate e calcolo del premio
Art.2	Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti
Art.3	Riparto di coassicurazione
Art.4	Disposizione finale

PER INTEGRALE ACCETTAZIONE

DIREZIONE AFFARI GENERALI
Ing. Roberto Certutti

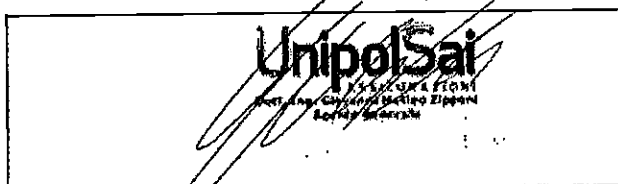


SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art.1 - Definizioni

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione.
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione.
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
Assicurato:	La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.
Società:	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.
Broker:	L'incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia:	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto:	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Massimale per sinistro:	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Cose assicurate:	Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati
Danni diretti:	I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.
Danni consequenziali:	Danni alle cose assicurate non provocati direttamente dall'evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso.
Danni indiretti:	Sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
Valore Intero:	Valutazione del danno indennizzabile con l'applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l'applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6.
Primo Rischio Assoluto:	Valutazione del danno indennizzabile senza l'applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l'applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6.
Fabbricati:	Tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità dell'Assicurato complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi e, tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, opere di fondazione od interrate, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà; impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria. S'intendono compresi nella presente definizione i muri di recinzione in genere Rientrano altresì nella presente definizione:

PER INTEGRALE ACCETTAZIONE
TIMBRO E FIRMA DEL CALE RAPPRESENTANTE
DIREZIONE OFFERENTE
Ing. A. Cerniti



	• pontili, attracchi, banchine ed ogni altra opera atta all'attracco o al ricovero di navi ed imbarcazioni di qualsiasi tipo, comprese le fermate dei vaporetti ovunque nella Laguna di Venezia, e ciò sia per le opere fisse quali palificazioni, opere civili in cemento armato e simili, che per i corpi galleggianti, nonché per le relative sovrastrutture; • Le biglietterie ovunque ubicate o comunque realizzate; • Le pensiline e dotazioni di fermata per linee automobilistiche e linee tramviarie; • La piattaforma tramviaria, identificandosi come tale tutte le strutture e infrastrutture costituenti e/o al servizio questa, i sottopassi e le sottostazioni, e tutto quanto formi in ogni momento oggetto della stessa, con la sola esclusione dei mezzi di locomozione tramviaria.
Contenuto:	Macchine, meccanismi, apparecchi ed impianti (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano naturale complemento) anche ad impiego mobile. Si intendono inclusi calcolatori, elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi anche non al servizio di singole macchine ed impianti e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, apparecchi audiovisivi, personal computer ed apparecchiature elettroniche in genere, fatto salvo se assicurate con diversa polizza. Per apparecchi ad impiego mobile s'intende impianti ed apparecchiature per loro natura e costruzione sono atti ad essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei fabbricati e/o immobili del Contraente. A titolo esemplificativo e non limitativo nella presente definizione sono compresi personal computer (fissi e portatili), telefoni cellulari, apparecchi radio, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica portatili, impianti ed apparecchiature stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente e/o Assicurato, ecc.. Sono anche inclusi nella presente partita stazioni di rilevamento, pesa, misura nonché cassonetti e qualsiasi altro contenitore atto alla raccolta ed al deposito di rifiuti, anche se ubicati all'aperto. Sono altresì inclusi nella presente definizione i pezzi di ricambio già acquistati ed immagazzinati sia presso ubicazioni della Contraente che presso terzi. Con la medesima definizione si intendono inoltre, a titolo esemplificativo e non limitativo: attrezzi, mobili ed arredi, quadri ed oggetti d'arte, raccolte e collezioni in genere ivi comprese quelle a carattere storico, naturalistico ed archeologico, opere di abbellimento ed utilità, macchine d'ufficio, scaffalature, banchi, impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; impianti di illuminazione pubblica a completamento dei fabbricati; merci, pezzi di ricambio, derrate alimentari, registri, cancelleria, valori e quant'altro di simile e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, ad officine, a dipendenze in genere, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e quant'altro non rientri nelle definizioni "Fabbricati", "Parco veicoli" e "Parco natanti".
Parco veicoli:	Veicoli a motore e non per il trasporto, sia pubblico che privato, di persone e/o cose, compresi i rimorchi.

PER INTEGRALE ACCETTAZIONE

TIMBRO E FIRMA DEL DIRETTORE RAPPRESENTANTE
DIREZIONE APOLITE ACQUISTI
Ing. Roberto Cerruti

UnipolSai
Società per Azioni
Sede in Roma, Corso Venezia 100
Rappresentanza Generale

	Sono compresi nella presente definizione oltre ad autobus, autovetture, motocicli anche gli escavatori, i semoventi e gli autocarri, comunque attrezzati, nonché mezzi di locomozione terrestre non iscritti al P.R.A. di proprietà o in uso al Contraente, come ad esempio il Tram
Parco natanti:	Natanti a motore e non per il trasporto, sia pubblico che privato, di persone e/o cose. Sono compresi nella presente definizione oltre a vaporette e motonavi, navi traghetto, anche le chiatte, le imbarcazioni da lavoro comunque attrezzate, nonché ogni altro mezzo di locomozione marittimo, lagunare o lacustre, anche non iscritto al RINA, di proprietà o in uso al Contraente.
Valori:	Per "valori" si intendono monete, biglietti di banca, biglietti, abbonamenti, titoli di viaggio in genere, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore, posti e custoditi nei fabbricati del Contraente o delle ubicazioni assicurate.
Inondazioni e/o alluvioni:	Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
Eventi Socio-politici:	Per eventi socio-politici s'intendono scioperi, tumulti popolari e sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi in genere.
Terrorismo e sabotaggio:	Per terrorismo e sabotaggio si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Eventi Atmosferici:	Per eventi atmosferici s'intendono uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche in genere, compresi i danni da urto di cose trasportate, sollevate o crollate per effetto di uno di tali eventi. Sono equiparati ai danni da eventi atmosferici anche i danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati sempreché siano stati arrecati dalla caduta di pioggia, neve o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione.
Terremoto:	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previste/i per "Terremoto", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto "singolo sinistro".
Allagamenti:	Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni.
Autocombustione:	Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma.
Incendio:	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Esplosione:	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Implosione:	Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.
Scoppio:	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Furto:	Il reato così come definito dall'art. 624 del Codice Penale.

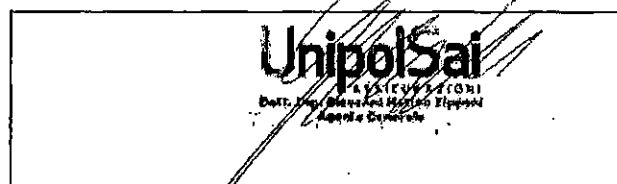
PER INTEGRALE ACCETTAZIONE
TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
DIREZIONE DELL'OFFERENTE
Ing. ...

UnipolSai
S.p.A. - Via Venezia 15 - 40138 Bologna
Tel. 051/261111 - Telex 320321 - Fax 051/261111

Rapina:	Il reato di cui all'art. 628 del Codice Penale e più precisamente: la sottrazione degli enti assicurati mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.
Estorsione:	Il reato di cui all'art. 629 del Codice Penale e più esattamente il caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare gli enti assicurati mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone.
Fenomeno Elettrico:	Si intende per fenomeno elettrico l'alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche, si manifesta (sotto forma di fusioni, scoppio, abbruciamento, ecc.) negli impianti, macchinari, apparecchiature, circuiti e simili, atti alla produzione, trasformazione, distribuzione, trasporto di energia elettrica ed alla sua utilizzazione per forza motrice, riscaldamento, illuminazione, ecc.

PER INTEGRALE ACCETTAZIONE

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL'INTERESSATO
DIREZIONE APPALTI e ACQUISTI
Ing. Roberto Cerruti



Art.2 – Attività e caratteristiche del rischio
(a titolo esemplificativo ma non limitativo)

L'attività di ACTV S.p.A. riguarda, a titolo esemplificativo e non limitativo, l'espletamento dei seguenti servizi:

- Trasporto pubblico di persone mediante l'impiego di qualsiasi mezzo autorizzato ed idoneo a tale attività incluso il trasporto cose;
- Attività di officina per riparazioni meccaniche ed elettromeccaniche, di carrozzeria, falegnameria, tappezzeria, distribuzione carburanti, lavaggio, ecc. anche conto terzi;
- Rimessaggio, costruzioni e riparazioni navali;
- Autoriparazioni anche come officina autorizzata.

nonché quant'altro previsto ed indicato nel certificato C.C.I.A.A..

Il Contraente/Assicurato può svolgere tutte le attività riconducibili ai servizi sopra elencati anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi; con l'approvazione degli organi competenti l'Assicurato può assumere, direttamente o a mezzo di Enti, Consorzi e Società, la gestione di tutti gli altri servizi consentiti dalla legislazione vigente in materia e/o dal proprio Statuto.

Il Contraente/Assicurato può anche effettuare l'esercizio "per conto", "in concessione", "in appalto" o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopramenzionate.

I processi di lavorazione, il trattamento delle materie, gli impianti ed i servizi tutti, sussidiari e non, sono quelli che la tecnica inerente l'attività insegna o consiglia di utilizzare o che la Contraente ritiene di utilizzare.

A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l'obbligo di assicurare per il Contraente, la presente polizza assicura tutti i beni costituenti l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo, utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dal Contraente salvo solo quanto espressamente escluso.

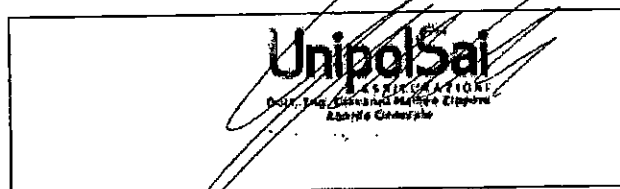
Si conviene tra le parti che:

- a) agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità dell'Assicurato a qualsiasi titolo dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente;
- b) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente;
- c) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che l'Assicurato detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui l'Assicurato consegna i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo;
- d) a comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative del Contraente.

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto".

Sono altresì compresi gli enti di proprietà dei dipendenti trovantisi nell'ambito delle ubicazioni assicurate della Contraente.

PER INTEGRALE ACCETTAZIONE
TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL'ASSICURATO
DIREZIONE APPALTI E ACQUISTI
Ing. Roberto Cerruti



ACTV - Polizza All Risks
n. 43-136160371
Pagina 9 di 27

Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici e simili.

Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano, nonché, per esigenze di magazzinaggio e/o di conto lavoro, del Mondo intero, attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi.

I macchinari, attrezzature, arredamenti e merci si intendono garantiti anche se posti all'aperto e/o a bordo di automezzi per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico.
Le attrezzature che per naturale destinazione debbono essere poste su automezzi di proprietà o in uso al Contraente si intendono coperte sempre e comunque quando all'interno di tali automezzi.
Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.

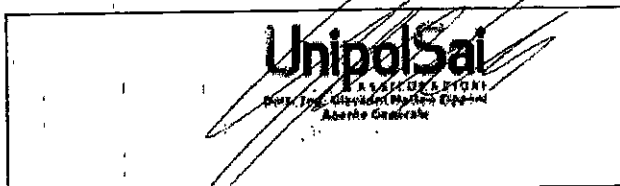
Le apparecchiature ad impiego mobile s'intendono coperte ovunque esse si trovino anche al di fuori di fabbricati siano essi in uso al Contraente o di terzi.

Gli enti appartenenti alla partita Contenuto che dovessero essere posti all'aperto per loro naturale destinazione debbono ritenersi comunque coperti.

Nel caso di modificazioni e/o trasformazioni dei fabbricati e/o degli impianti e dei macchinari esistenti, così come nel caso di nuove costruzioni e/o di installazione e/o collaudo di nuovi macchinari e/o di nuovi impianti/attrezzature, sia che si tratti di ubicazioni esistenti o di costruzione di nuove ubicazioni e relativi fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature ecc., l'assicurazione stipulata con la presente polizza è estesa ai danni subiti dalle cose e/o partite tutte assicurate, in conseguenza di eventi non esclusi dalla polizza stessa, anche se originatisi a causa e/o in connessione con le suddette circostanze ed è valida sia per i nuovi enti, in qualunque stadio si trovino i lavori, sia per i materiali occorrenti e trovantisì a piè d'opera nel perimetro dello stabilimento e/o in prossimità del medesimo, di qualunque genere essi siano, sia per i macchinari e attrezzature di cantiere - anche di terzi - se per essi esiste interesse dell'Assicurato o se l'Assicurato - prima del sinistro - ne abbia assunto la responsabilità e/o l'onere di assicurare.

Gli enti appartenenti alle partite "Parco veicoli" e "Parco natanti" devono intendersi coperti sia durante le soste che durante la circolazione/navigazione ovunque esse avvengano.

PER INTEGRALE ACCETTAZIONE
TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL'OFFERENTE
DIREZIONE APPALTI e ACQUISTI
Ing. Roberto Cerruti



SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, si conviene che la riduzione del premio decorrerà dal giorno dell'avvenuta comunicazione e la Società rimborserà la corrispondente eventuale quota di premio netto anticipato e non consumato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito gli polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Il Contraente e l'Assicurato sono altresì sollevati dall'obbligo di dichiarare se in contiguità o a distanza minor di 20 metri dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dal Contraente o dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art.3 - Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo, fatto salvo la facoltà del Contraente di richiedere il rinnovo dello stesso per una ulteriore annualità ove lo ritenga conveniente e sia previsto dalla normativa in materia; in quest'ultima eventualità il Contraente lo deve comunicare alla Società entro 30 giorni dalla scadenza naturale del contratto.

Alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza. E' facoltà della parte che ha ricevuto la rescissione proporre modifiche delle condizioni contrattuali al fine di rinnovare il contratto.

E' facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza finale come prevista dal primo capoverso del presente articolo, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

Qualora venga esercitato il diritto di recesso da parte della Società, il Contraente potrà intimare alla Società di recedere alla prima scadenza utile da tutti gli altri contratti assicurativi, che essa avesse in essere, tanto

PER INTEGRALE ACCETTAZIONE

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

DIRETTORE DELL'OFFERTA ACQUISTI

Ing. Roberto Cerruti

UnipolSai

Società per Azioni
D.M. Reg. Imp. e Att. 1/1946 n. 2709
Sede e Direzione Generale

in qualità di Delegataria che di Coassicuratrice, con il Contraente stesso mediante preavviso scritto da inviarsi almeno un mese prima della scadenza del periodo assicurativo in corso di ciascun contratto.

Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art.5 - Recesso a seguito di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 30° (trentesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società ha la facoltà di recedere dal contratto. Il recesso avrà decorrenza con la scadenza della rata annuale e comunque con un preavviso non inferiore a 180 (centottanta) giorni mediante lettera raccomandata.

Qualora venga esercitato il diritto di recesso da parte della Società, il Contraente potrà intimare alla Società di recedere alla prima scadenza utile da tutti gli altri contratti assicurativi, che essa avesse in essere, tanto in qualità di Delegataria che di Coassicuratrice, con il Contraente stesso mediante preavviso scritto da inviarsi almeno un mese prima della scadenza del periodo assicurativo in corso di ciascun contratto.

Art.6 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art.7 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (telefax o simili) indirizzata alla Società oppure all'Agenzia della stessa cui è affidato il contratto o al Broker incaricato.

Art.8 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art.9 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente o dell'Assicurato.

Art.10 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art.11 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art.12 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto

PER INTEGRALE ACCETTAZIONE

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

DIREZIONE APPALTI E ACQUISTI

Ing. Roberto Cerruti

UnipolSai

Assicurazioni e Servizi
Rete, Imp. Assicurative e Finanziarie
Agenzia Generale

dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art.13 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

E' data tuttavia facoltà al Contraente di autorizzare il subentro dell'Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Art.14 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società si impegna ad inviare al Broker e/o al Contraente, con cadenza semestrale e su supporto elettronico lavorabile (possibilmente in formato excel), una comunicazione che riporti lo stato dei sinistri denunciati e aperti con i rispettivi numeri di protocollazione e le seguenti annotazioni:

- sinistro liquidato, con relativo importo corrisposto;
- sinistro aperto, in corso di verifica;
- sinistro aperto, con relativo importo a riserva;
- sinistro agli atti, senza seguito.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art.15 - Coassicurazione e delega (ove ricorra l'ipotesi)

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l'indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi. Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Art.16 - Clausola broker

Il Contraente si riserva la facoltà di nominare, anche per una durata inferiore al triennio di valenza della polizza, una Società di Brokeraggio, alla quale affidare le competenze ai sensi del D.Lgs. 209/05. Pertanto, qualora il Contraente si avvalga di detta facoltà, la Società, agli effetti delle condizioni normative della presente assicurazione, dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto del Contraente/Assicurato alla Società si intenderà fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, il pagamento verrà effettuato dal Contraente al Broker che provvederà al versamento alla Società. Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termini dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato.

PER INTEGRALE ACCETTAZIONE
TIMBRO E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE
REGIONALE INTEREQUISTI
Ing. *[Firma]* Carruti



ACTV - Polizza All Risks

n. 43-136160371

Pagina 13 di 27

La Società di brokeraggio sarà remunerata dalla/e Società aggiudicatarie dell'appalto. Il compenso riconosciuto al broker, sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione e all'atto del pagamento dei medesimi, sarà pari – come massimo – al 70% dell'aliquota provvisoria, calcolata sul premio imponibile, che l'impresa riconosce all'Agenzia affidataria del contratto, come risultante dalla documentazione ufficiale sotto forma di dichiarazione della Direzione della/e Società.

Essendo tale remunerazione parte dell'aliquota riconosciuta all'Impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita diretta, non potrà mai rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente.

Art.17 – Clausola di partecipazione

Si prende atto tra le parti che il presente contratto è da considerarsi una "Convenzione" nella quale risulta possibile inserire in garanzia – alle condizioni tutte previste ed a richiesta del Contraente – Consorzi e Società cui lo stesso partecipa od è controllato, Enti, Aziende ed Agenzie costituite dal Contraente, con emissione di polizze a contraenza singola, che riportino le condizioni normative ed economiche del presente contratto per le specifiche dei diversi Assicurati/Contraenti. Pertanto, il Broker eventualmente prescelto provvederà, con specifico conferimento di incarico rilasciato da parte dei diversi Assicurati/Contraente, a gestire i singoli contratti.

Art.18 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art.19 – Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa

In conformità a quanto previsto dall'Art. 3, commi 8 e 9, della Legge n. 136 del 13/08/2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"), il Contraente, la Società e il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima Legge 136/2010 con particolare riferimento alle disposizioni contenute all'Art. 3, commi 8 e 9.

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell'ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui al paragrafo precedente.

Il Contraente, la Società e il Broker, e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 136/2010, devono manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o la Società e la Prefettura o l'Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

PER INTEGRALE ACCETTAZIONE
TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL'OFFERENTE
DIREZIONE APPALTI E ACQUISTI
Ing. Roberto Carruti

UnipolSai
ASSICURAZIONI
Ing. Giovanni Matteo Zippone
Agente Generale

SEZIONE 3 RISCHI COPERTI

Art.1 - Forma di copertura

Tutte le garanzie della presente polizza, descritte nella presente Sezione e nella successiva Sezione 4, sono prestate a Valore intero, ovvero con l'applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile fatto salvo laddove diversamente indicato nella descrizione delle singole garanzie o delle partite alla Sezione 6 (Art.1).

Art.2 - Oggetto della copertura

La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a indennizzare l'Assicurato di tutti i danni materiali, perdite e/o deterioramenti, sia diretti che "conseguenziali", causati agli enti e/o partite assicurati/e, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto escluso dall'Art.3 della presente Sezione.

L'impresa di assicurazione si impegna a prestare comunque la garanzia anche nel caso in cui il premio pagato venga pignorato da Equitalia SpA a seguito di segnalazione di legge effettuata dal Contraente.

Art.3 - Esclusioni

La Società non è obbligata in alcun caso per i danni:

- 1) verificatisi in occasione di:
 - a) atti di guerra, occupazione o invasione militare, insurrezione; - esplosione o emanazione di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - b) maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, valanghe e slavine;
 - c) franamento, cedimento o smottamento del terreno
 - d) mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
 - e) inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale;
 - f) trasporto e/o trasferimento, operazioni di carico e scarico, delle cose assicurate al di fuori dell'area di pertinenza aziendale;
- a meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
- 2) causati da o dovuti a:
 - a) frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, malversazione e loro tentativi;
 - b) assestamenti, restringimenti o dilatazioni, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
 - c) interruzione o alterazione di processi di lavorazione che danneggino le merci in lavorazione, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
 - d) guasti meccanici, anormale funzionamento di Macchinari, a meno che non sia provocato da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
 - e) montaggio o smontaggio di Macchinari, costruzione o demolizione di Fabbricati;
 - f) deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, mancata e/o anormale manutenzione, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, animali, insetti e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione;
 - g) errori di progettazione, calcolo e lavorazione, stoccaggio e conservazione; impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione; vizio di Merci prodotte;
 - h) sospensione o interruzione di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;

sempreché non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni

PER INTEGRALE ACCETTAZIONE

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

DIREZIONE ANFALTI & ACQUISTI
Ing. Roberto Cerruti

UnipolSai
Società per Azioni
Dott. Ing. Giovanni Maria Tiberio
Agente Esclusivo

- i) dolo del Contraente/Assicurato o dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori o del legale rappresentante; la colpa grave dei medesimi nonché dei loro dipendenti non pregiudica l'indennizzabilità di eventuali sinistri;
- j) alterazioni di dati, memorizzati su supporti di qualsiasi sistema elettronico di elaborazione, effettuate direttamente o tramite linee di trasmissione (inclusi programmi virus);
- k) ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari; salvo quanto previsto dalle garanzie accessorie "spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro" e "ordinanze di Autorità - oneri di urbanizzazione";
- l) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o del caldo, conservazione in atmosfera controllata, fuoriuscita del fluido frigorigeno subiti dalle merci in refrigerazione;
- m) fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
- n) difetti noti al Contraente/Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;
- o) eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- p) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate fatto salvo quanto diversamente previsto dalla garanzia "Maggiori Costi".

Art.4 - Enti esclusi

La Società non è obbligata unicamente ad indennizzare danni subiti da:

- 1. Gioielli, pietre e metalli preziosi;
- 2. Quadri, stampe, dipinti, statue, collezioni numismatiche e naturalistiche, e qualsiasi altro oggetto classificabile come "opera d'arte" purché coperto da altra copertura stipulata dal Contraente
- 3. Strade e pavimentazioni esterne ai fabbricati assicurati;
- 4. Enti all'aperto non per naturale destinazione o per movimentazione e trasporto nell'ambito delle ubicazioni assicurate;
- 5. Boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere.

PER INTEGRALE ACCETTAZIONE
TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Ing. Roberto Cerruti



SEZIONE 4 CONDIZIONI PARTICOLARI

(integrano e/o prevalgono sulle Condizioni di cui alla Sezione 3 Rischi Coperti)

Art.1 - Spese di demolizione e sgombero

La Società, in caso di sinistro non escluso a termini della presente polizza, indennizza fino alla concorrenza del 10% dell'importo pagabile a termini di polizza nonché dell'ulteriore limite di indennizzo a Primo Rischio Assoluto stabilito nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro":

- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
- le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza per ordine dell'Autorità o motivi di igiene e sicurezza.

È fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

Art.2 - Perdita pigioni

Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Società rifonderà all'Assicurato, fino a concorrenza del massimale stabilito nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Perdita pigioni" anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati e ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi dalla data del sinistro.

Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dal Contraente-Proprietario che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presunta ad essi relativa.

La garanzia sarà prestata con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Perdita pigioni".

Art.3 - Onorari di architetti, professionisti e consulenti

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, corrisponderà all'Assicurato, in eccesso a quanto indennizzabile in base all'Art.6 Sezione 5 della presente polizza, gli onorari degli architetti, ispettori, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita, ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo, che si intendono invece rientranti nella clausola "Spese Peritali".

La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Onorari di architetti, professionisti e consulenti".

Art.4 - Spese peritali

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborserà all'Assicurato le spese e/o onorari di competenza da quest'ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere scelti e nominati conformemente all'Art.3 della Sezione 5, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Spese peritali".

Art.5 - Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali,

PER INTEGRALE ACCETTAZIONE

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

REDAZIONE
SEZIONE APPALTI e ACQUISTI
Ing. Roberto Cerruti



interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro non escluso a termini della presente polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 30% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni a cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

Art.6 - Rottura di vetri e cristalli

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti di rottura di vetri e cristalli facenti parte dei beni oggetto di copertura (con la sola esclusione di quelli rientranti nella partita 3 - "Parco veicoli" e nella partita 4 - "Parco natanti"), qualunque ne sia la causa, salvo quanto escluso all'art.3 Sezione 3, la garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Rottura vetri e cristalli".

Art.7 - Fenomeno elettrico

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da fenomeno elettrico manifestatosi nelle macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, la Società non risponde dei danni:

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- c) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipula della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza della somma e con franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Fenomeno elettrico".

Art.8 - Maggiori costi

In caso di danno alle cose assicurate con la presente polizza a seguito di eventi non altrimenti esclusi, ove l'Assicurato dovesse proseguire le attività svolte nei fabbricati danneggiati, la Società si obbliga a indennizzare le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- affitto di locali;
- installazione temporanee di telefono, telex, ecc.;
- installazione di condutture temporanee;
- noleggio attrezzature e veicoli;
- trasporto dipendenti;
- trasporto di acqua e liquami;
- ecc.

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Maggiori costi".

PER INTEGRALE ACCETTAZIONE

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL'ASSICURATO

DIREZIONE APPALTI E ACQUISTI

Ing. Roberto Cerruti

UnipolSai

LA SOSTITUZIONE
Della Pol. Assicurativa UnipolSai
Assicurazione Generale

Art.9 - Scioperi, tumulti popolari e terrorismo

Relativamente ai danni materiali avvenuti a seguito o in occasione di **tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo** - intendendosi per "atto di terrorismo" qualsiasi atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte - **atti di sabotaggio, vandalici o dolosi**, la Società non indennizzerà i danni da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre.

Relativamente ai danni materiali occorsi a seguito di **occupazione** (non militare) delle aree di pertinenza aziendale in cui si trovano le cose assicurate, qualora la stessa si protrasse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non indennizzerà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Art.10 - Eventi atmosferici

Relativamente ai danni materiali direttamente causati da **uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine**, si intendono escluse dalla garanzia gru, antenne, ciminiere e camini, cavi aerei ed insegne.

I danni materiali direttamente causati da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, alle cose assicurate poste sotto tetto dei Fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se verificatisi a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

Art.11 - Inondazioni, alluvioni, allagamenti

Relativamente ai danni materiali direttamente causati da **inondazioni, alluvioni, allagamenti**, la Società non indennizzerà i danni diretti e materiali:

- alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento;
- a "Macchinario" e "Merci" poste all'aperto, ad eccezione di Macchinari fissi per destinazione.

Art.12 - Sovraccarico neve

Relativamente ai danni materiali direttamente causati da **sovraccarico da neve**, in caso di non conformità alle vigenti norme relative ai sovraccarichi da neve, la Società indennizzerà i danni a Fabbricati, o Macchinari e loro contenuto, previa applicazione di uno scoperto pari al 30% del danno stesso.

Art.13 - Acqua condotta

Relativamente ai danni materiali direttamente causati da fuoriuscita di **acqua condotta** a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei Fabbricati contenenti le cose assicurate, la Società non indennizzerà i danni causati:

- da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature;
- alle merci poste in locali interrati o seminterrati;
- alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento.

Agli effetti della presente estensione di garanzia la Società indennizza le **spese** di demolizione e ripristino di parti del fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di **ricercare** ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua.

Art.14 - Furto, rapina, estorsione di valori

Premesso che la Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato, dei danni materiali e diretti dovuti a perdita di valori a seguito di furto, perpetrato anche con destrezza, rapina, anche iniziata all'esterno dei locali, scippo, estorsione, da chiunque o comunque commessi, sono del pari indennizzabili i danni dovuti a distruzioni, danneggiamento dei valori comunque e da chiunque provocati, in qualsiasi stabilimento dell'Assicurato i valori siano o si ritengano essere.

La garanzia si intende operante anche quando il danno materiale e diretto dovuto a perdita di valori sia dovuto alla distruzione e/o danneggiamento e/o manomissione di colonnine automatizzate per la riscossione e/o biglietterie automatiche, ovunque installate.

Sono inoltre indennizzabili le perdite di valori od oggetti preziosi (monili, anelli, ecc.) dei dipendenti, ma solo

PER INTEGRALE ACCETTAZIONE

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
IL DIRETTORE
DIREZIONE RAPALI e ACQUISTI
Ing. Roberto Cerruti



in occasione di rapina.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Furto, rapina, estorsione di valori".

Art.15 - Furto, rapina estorsione del contenuto

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a:

- a) perdita o danneggiamento dell'arredamento, degli impianti, delle attrezzature e delle merci causati da furto, rapina, estorsione ed altri reati contro il patrimonio, anche se solo tentati. Sono compresi i danni determinati da atti vandalici e dolosi;
- b) distruzione o danneggiamento agli stabilimenti ed ai relativi fissi ed infissi causati da furto o rapina consumati od anche solo tentati, nonché i danni prodotti da atti vandalici e dolosi commessi in connessione al compimento di un furto o di una rapina;
- c) furto con destrezza di attrezzi, apparecchiature e merci.

a condizione però che l'Assicurato sia il proprietario degli oggetti indicati alle lettere a), b) e c) o ne sia responsabile per la loro eventuale perdita o danneggiamento, la garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Furto, rapina, estorsione del contenuto".

Limitatamente all'assicurazione contro i rischi di furto, la stessa è prestata alla condizione, essenziale per la piena efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm. quadrati e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 100 cm. quadrati.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm. quadrati.

Pertanto - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura verranno indennizzati con l'applicazione di uno scoperto del 20%.

Art.16 - Portavalori

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a distruzione, danneggiamento, estorsione, sottrazione, furto perpetrato anche con destrezza, scippo, rapina di valori ovunque durante il loro trasporto, anche all'interno dei fabbricati dell'Assicurato, a condizione che gli stessi siano affidati alla custodia di uno o più dipendenti dell'Assicurato stesso nell'espletamento delle loro funzioni, anche se il danno avvenga per colpa o dolo imputabile a questi ultimi.

La garanzia si intende operante anche quando il danno si sia verificato durante la custodia dei valori per esigenze di servizio in locali diversi da quelli utilizzati per l'attività.

La garanzia è altresì operante anche quando i beni sopraelencati sono affidati a Istituti specializzati nel trasporto dei valori, i cui dipendenti sono equiparati ai dipendenti dell'Assicurato.

In tal caso la presente polizza copre la parte di danno che eccede l'importo recuperato o ricevuto dall'Assicurato in base a:

- a) contratto dell'Assicurato con il suddetto trasportatore;
- a) assicurazione stipulata dal suddetto trasportatore a beneficio degli utenti del proprio servizio;
- b) qualsiasi altra assicurazione che sia in vigore in qualunque forma a favore degli utenti di detto trasportatore.

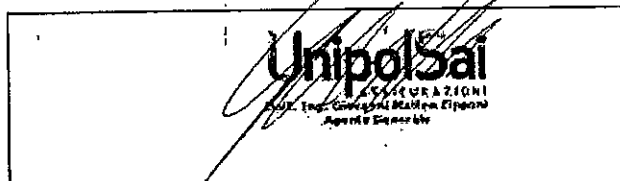
Sono comunque esclusi dalla garanzia i beni sopraelencati affidati all'Amministrazione delle Poste.

Ai soli effetti del presente articolo sono parificati ai dipendenti i Carabinieri, gli Agenti delle Forze dell'Ordine, i Vigili Urbani e le Guardie Giurate di Istituti privati di Vigilanza, i collaboratori in genere e gli operai.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Portavalori".

PER INTEGRALE ACCETTAZIONE

TIMBRO E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE
DELL'OFFERENTE
DIREZIONE APPLICAZIONE ACQUISTI
Ing. Roberto Cerruti



ACTV - Polizza All Risks
n. 43-136160371
Pagina 20 di 27

Art.17 - Franamento, cedimento o smottamento del terreno

A parziale deroga dell'esclusione di cui alla Sez.3, art.3 punto 1 lettera c) La Società risponde dei danni subiti dagli enti assicurati derivanti da franamento, cedimento e smottamento del terreno, anche se tali eventi fossero dovuti ad inondazioni, alluvioni, allagamenti o terremoti.

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Franamento, cedimento o smottamento del terreno".

Art.18 - Parco Veicoli e Parco natanti

A deroga del disposto dell'art.2 della Sezione 3 che precede, si conviene che relativamente agli enti rientranti nelle partite 3 "Parco veicoli" e 4 "Parco natanti", saranno indennizzati solo i danni conseguenti ai seguenti eventi:

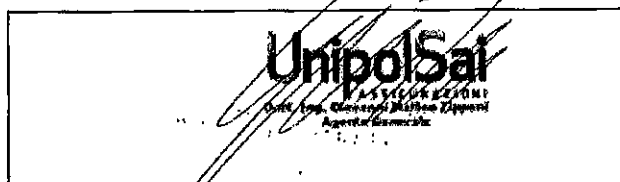
- Incendio (da qualsiasi causa determinato), autocombustione
- Fulmine, esplosione, implosione, scoppio
- Caduta aeromobili e corpi volanti in genere, loro parti o cose trasportate, meteoriti o scorie
- Eventi atmosferici, eventi socio politici, terrorismo e sabotaggio
- Terremoto, inondazioni, alluvioni ed allagamenti

Ferme le esclusioni tutte previste dall'art.3 della Sezione 3 che precede.

Valgono altresì le garanzie di cui agli artt. 1, 4, 5 e 7 della presente Sezione.

PER INTEGRALE ACCETTAZIONE

TIMBRO E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE
DELL'ASSICURATO
DIREZIONE RAPPRESENTANTI
Ing. Roberto Cerruti



SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI

Art.1 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve:

- fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice Civile;
- entro 20 giorni lavorativi da quando l'ufficio competente ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto alla Società o all'Agenzia della stessa cui è affidato il contratto o al Broker incaricato.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente deve altresì:

- per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
- predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l'Assicurato sarà in grado di esibire, o, in luogo, dichiarazioni testimoniali.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività. Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, il Contraente ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

Art.2 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art.3 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta da una delle parti:

- fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà.

Art.4 – Mandato dei periti

I periti devono:

- indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state

PER INTEGRALE ACCETTAZIONE

TIMBRO E FIRMA DEL DIRETTORE
DELLA RAPPRESENTANZA
DIREZIONE GENERALE
Ing. Roberto Corvili

UnipolSai
DIRETTORE GENERALE
Ing. Roberto Corvili

- comunicare, nonchè verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art.1 della presente Sezione.
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art.6 della presente Sezione.
- c) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.3 - lettera b) della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonchè violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art.5 - Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti o delle ubicazioni danneggiati.

Art.6 - Determinazione del danno (valore a nuovo)

Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:

- a) in caso di distruzione:
- per i fabbricati il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);
 - per i beni mobili, compreso il Parco Veicoli ed il Parco natanti il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
 - per le opere d'arte ed i valori l'indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro;
 - per le merci il valore di acquisto al momento del sinistro;
- b) in caso di danno parziale:
- il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.

Si precisa altresì che nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri:

- c) relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori;
- d) la Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- e) qualora l'Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all'indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi del presente articolo nei limiti del disposto del primo comma dell'art.1908 C.C.;
- f) per i danni derivanti dalla perdita di pignoni l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati fermo quanto previsto all'Art.3 Sezione 3 della presente polizza;
- g) per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonchè il costo di ricostruzione delle informazioni;

PER INTEGRALE ACCETTAZIONE

TIMBRO E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE
DELLA SOCIETÀ ASSICURATRICE
DIREZIONE GENERALE ACQUISTI
Ing. Roberto Cerruti



- h) per le opere d'arte parzialmente danneggiate l'indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino anche l'eventuale deprezzamento nel limite del 25% del valore stimato dell'opera e comunque non oltre il massimo esborso per singola opera specificato all'Art.2 della Sezione 6;
- i) se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati l'Assicurato dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che l'indennizzo sarà comprensivo di tali costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.

L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai punti a) usque i) che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui.

Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo, punti a) usque i) è consentito aggiungere nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.

Art.7 - Assicurazione con dichiarazione di valore (stima preventiva)

- 1) L'Assicurato dichiara che le somme assicurate con la presente polizza alle partite distinte con i n. 1, 2, 3 e 4 comprendono il valore della totalità dei beni (anche all'aperto) costituenti le partite medesime e siti nelle ubicazioni descritte; esse sono corrispondenti alla valutazione effettuata con i criteri sotto riportati:
 - per i beni immobili, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
 - per i beni mobili il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;dalla Spett.le **AMERICAN APPRAISAL Italia S.r.l.** della quale viene data copia dall'Assicurato alla Società delegataria, con vincolo di riservatezza.
- 2) Limitatamente alle partite sopra indicate - ed in quanto siano osservate le condizioni che seguono - non si farà luogo, qualunque sia il valore degli enti assicurati che risulterà al momento del sinistro, all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 C.C..
- 3) L'Assicurato è tenuto a consegnare alla Società delegataria, al termine di ciascun periodo di assicurazione - e, quindi, anche alla scadenza della polizza - un rapporto di aggiornamento o convalida della dichiarazione di valore, redatto dallo Stimatore indicato al punto 1), non anteriore né posteriore di 30 (trenta) giorni alla data di scadenza dei periodi stessi. Tali rapporti dovranno essere consegnati non oltre 180 (centottanta) giorni dalla data della loro effettuazione.
- 4) Relativamente alle variazioni comportanti modifica delle somme assicurate alle partite elencate in polizza al punto 1) che intervengano nel corso del periodo di assicurazione, si conviene fra le Parti di ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme:
 - a) risultanti da rivalutazioni degli enti preesistenti, oggetto dei rapporti di stima, dovute ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari;
 - b) derivanti da introduzione di nuovi enti ascrivibili alle sopraindicate partite; purché tali maggiorazioni non superino complessivamente, partita per partita, il 30 % (trentapercento) delle somme indicate in polizza in base all'ultimo rapporto di aggiornamento o, in mancanza, a quello iniziale.Qualora invece per una o più partite prese ciascuna separatamente le circostanze specificate ai punti a) e b) comportino nel loro insieme aumenti superiori al 30 % (trentapercento), le partite medesime, in caso di sinistro, saranno assoggettate alla regola proporzionale (come normata dalle Condizioni Generali di Assicurazione) in ragione della parte - determinata in base alle stime peritali - eccedente la suddetta percentuale. Di conseguenza ai fini del limite massimo di risarcimento quest'ultimo non potrà in alcun caso eccedere la somma indicata nella partita di polizza maggiorata del 30 % (trentapercento).

Ai fini di quanto sopra non si terrà conto delle maggiori somme:

- 1. imputabili all'introduzione di enti che siano stati separatamente assicurati con apposito atto fino a quando, a seguito dell'aggiornamento dei rapporti di stima, verranno conglobati nei valori di polizza

PER INTEGRALE ACCETTAZIONE

TIMBRO E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE

DIREZIONE APPRENTATO

Ing. Roberto Corina

UnipolSat
ASSICURAZIONI
S.p.A. - Via Giovanni Dalmata 10
00187 Roma - Agenzia Generale

soggetti alla presente Convenzione;

- II. relative ad enti nuovi non ascrivibili alle partite elencate al punto 1), l'entrata in garanzia dei quali verrà concordata tra le Parti non appena inclusi nelle stime.
- 5) Alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione la Società delegataria provvederà all'emissione di apposita appendice per l'aggiornamento dei valori in base al rapporto inoltrato a cura dell'Assicurato come previsto al punto 3), che dovrà comprendere tutti gli enti introdotti a nuovo.
Qualora, tuttavia, le risultanze delle stime comportassero, per una o più partite prese ciascuna separatamente, maggiorazioni superiori del 30% (trentapercento) rispetto agli ultimi valori indicati in polizza o, comunque, venissero richieste variazioni di eventuali limiti o simili, l'assicurazione degli aumenti, per il successivo periodo di assicurazione, è condizionata a specifica pattuizione fra le Parti pure per quanto riguarda i tassi da applicare.
- 6) Con l'appendice di aggiornamento di cui al punto 5) si farà luogo anche alla regolazione del periodo di assicurazione trascorso, relativamente agli aumenti di cui al punto 4) a) e b), circa i quali l'Assicurato è tenuto a corrispondere, partita per partita, il 50% (cinquantapercento) del premio annuo ad essi pertinente.
- 7) Il presente disposto rimane inoperante se l'Assicurato non avrà ottemperato all'obbligo di presentazione, nei termini convenuti al punto 3), del rapporto di aggiornamento e la Società delegataria, in questo caso, emetterà l'appendice di regolazione del premio, con le modalità di cui al punto 6), in base ai capitali figuranti in polizza maggiorati, partita per partita, del 30% (trentapercento).
- 8) I premi dovuti a termini del presente disposto dovranno essere pagati entro 60 (sessanta) giorni da quello in cui la Società delegataria ha presentato all'Assicurato il relativo conto di regolazione; se il pagamento non verrà effettuato entro detto termine, l'assicurazione resterà sospesa ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione.
- 9) Oltre a quanto specificamente convenuto circa la regola proporzionale, la presente assicurazione non comporta nessuna altra deroga alle Condizioni Generali di Assicurazione.

Art.8- Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art.9 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 20 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

Se è stata aperta un'inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzia il caso di dolo da parte dell'Assicurato o del Contraente.

Sarà comunque obbligo della Società procedere anche in questo ultimo caso, alla anticipazione dell'importo convenuto se l'Assicurato presenterà specifica fidejussione bancaria o assicurativa per l'intero importo anticipato.

Art.10 - Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanto previsto dall'Art.6 della presente Sezione a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

Art.11 - Rinuncia all'azione di surroga

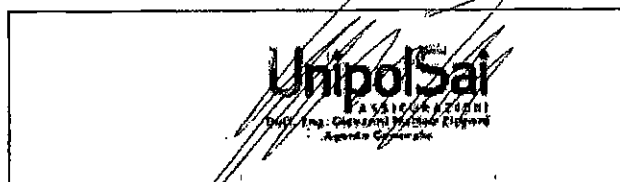
A parziale deroga dell'art.1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti dei dipendenti, utenti, fornitori e collaboratori in genere (compresi i volontari) del Contraente e/o dell'Assicurato, nonché nei

PER INTEGRALE ACCETTAZIONE

TIMBRO E FIRMA DIRETTORE RAPPRESENTANTE

DIREZIONE APPALTI E ACQUISTI

Ing. Roberto Cerruti



ACTV - Polizza All Risks
n. 43-136160371
Pagina 25 di 27

confronti di associazioni, patronati ed Enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con il Contraente per le Sue attività od utilizzare Suoi locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza, salvo sempre il caso di dolo.

Art.12 Anticipo sull'indennizzo

L'assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% (cinquantapercento) dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato a termini del presente contratto ed in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data della denuncia di sinistro e semprechè siano trascorsi 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 2.500.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo ulteriore anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

PER INTEGRALE ACCETTAZIONE
TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL'OFFERENTE
DIREZIONE APERTURE E ACQUISTI
Ing. Roberto Cerruti



SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art.1 – Partite, somme assicurate e calcolo del premio

Partita	Enti Assicurati	Somme Assicurate in Euro	Tasso Lordo ‰	Premio Lordo Annuo €
1	Fabbricati	225.518.300,00=	0,112	25.258,05
2	Contenuto	52.902.820,00=	0,115	6.083,82
3	Parco veicoli	218.284.600,00=	1,039	226.797,70
4	Parco natanti	190.018.900,00=	1,428	271.346,99
5	Ricorso terzi	2.500.000,00=	0,112	280,00
6	Spese di demolizione e sgombero a P.R.A.	500.000,00=	1,584	792,00
Totale		689.724.620,00=		530.558,56

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	€	433.994,73
Imposte	€	96.563,83
TOTALE	€	530.558,56

Art.2 – Sottolimiti di Indennizzo, franchigie e scoperti

Premesso che l'esposizione della Società non potrà superare i seguenti limiti generali:

Limite	Importo
Limite per sinistro e per periodo assicurativo	€ 75.000.000,00=
Limite per sinistro per danni alla partita 1 "Fabbricati"	€ 30.000.000,00=
Limite per sinistro per danni alla partita 2 "Contenuto"	€ 15.000.000,00=
Limite per sinistro per danni alle partite 3 e 4 "Parco Veicoli" e "Parco natanti"	€ 30.000.000,00=

E che agli indennizzi verrà applicata una franchigia fissa ed assoluta di € 500,00= per ogni evento ad esclusione delle garanzie e casi sottoriportati.

Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie:

Garanzia	Limiti di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Demolizione e sgombero (Art.1 Sez.4)	La somma assicurata alla partita 6 (Art.1 Sez.6) per sinistro e per periodo assicurativo	Nessuno
Perdita Pigion (Art.2 Sez.4)	Massimo 10% del valore a nuovo delle singole unità immobiliari sinistrate	Nessuno
Onorari di architetti, professionisti e consulenti (Art.3 Sez.4)	€ 25.000,00= per sinistro ed € 100.000,00= per periodo assicurativo	Nessuno
Spese peritali (Art.4 Sez.4)	€ 50.000,00= per sinistro e per periodo assicurativo	Nessuno

PER INTEGRALE ACCETTAZIONE

TIMBRO E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE
DIREZIONE APPALTI E ACQUISTI
Ing. Roberto Cerruti



Ricorso terzi (Art.5 Sez.4)	La somma assicurata alla partita 5 per sinistro, due volte la stessa per periodo assicurativo	Nessuno
Eventi socio-politici	80% delle somme assicurate per ubicazione	€ 500,00.= per sinistro e per singola ubicazione
Atti di terrorismo	€ 15.000.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo	€ 500,00.= per sinistro e per singola ubicazione
Eventi atmosferici	80% delle somme assicurate per ubicazione	€ 500,00.= per sinistro e per singola ubicazione
Spese di ricerca e riparazione danni da acqua condotta	€ 25.000,00.= per sinistro	€ 500,00.= per sinistro
Terremoto	€ 30.000.000,00.= per periodo assicurativo	€ 50.000,00.= per sinistro
Rottura vetri e cristalli (Art.6 Sez.4)	€ 5.000,00.= per singola lastra, € 25.000,00.= per periodo assicurativo	€ 100,00.= per singola lastra
Fenomeno elettrico (Art.7 Sez.4)	€ 1.000.000,00.= per sinistro	€ 500,00.= per sinistro
Maggiori costi (Art.8 Sez.4)	€ 250.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo	Nessuno
Furto, Rapina, Estorsione di Valori a Primo Rischio Assoluto (Art.14 Sez.4)	€ 150.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo	€ 100,00.= per sinistro
Furto, Rapina, Estorsione del Contenuto a Primo Rischio Assoluto (Art.15 Sez.4)	€ 150.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo, sottolimito € 2.500,00.= per furto con destrezza	€ 100,00.= per sinistro
Portavalori (Art.16 Sez.4)	€ 25.000,00.= per sinistro	€ 100,00.= per sinistro
Franamento, cedimento o smottamento del terreno (Art.17 Sez.4)	€ 1.000.000,00.= per sinistro	€ 25.000,00.= per sinistro

Nessun altro limite, sottolimito, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.

Art.3 – Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:

Società	Agenzia	% di ritenzione

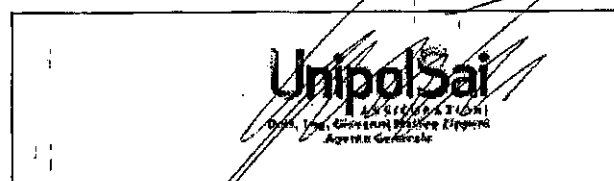
Art.4 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

PER INTEGRALE ACCETTAZIONE

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELLA CONTRAENTE
DIREZIONE APPALTI E ACQUISTI
Ing. Roberto Cerulli



Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Allegato alla Polizza n. 43-136160371	Agenzia Generale di 47492 - VENEZIA
Contraente ACTV Spa	

Tracciabilità dei flussi finanziari- Comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010: CIG 6573746ACD

Il sottoscritto ZIPPONI dott. Ing. GIOVANNI MATTEO nato a Venezia (VE) il 11/08/1971 in qualità di Agente Milano Assicurazioni dell'Agenzia di VENEZIA 6140 indirizzo 30171 Mestre via Milanese n. 1 – CF/Partita IVA 03021440270

DICHIARA

Di ottemperare alle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, e successive modifiche, nonché delega al Governo in materia normativa antimafia", con particolare riferimento all'art. 3 della citata legge, ed a tal fine comunica li estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato di AGENZIA su cui dovranno confluire TUTTI i flussi finanziari di AGENZIA direttamente da parte dell'Ente o da rimessa di Broker o Coassicuratrice, relativi alle polizze suindicate:

relativi alle polizze suindicate:																										
IBAN				CIN	CODICE AGENZIA (ABI)				CODICE SPORTELLLO (CAB)					NUMERO DI CONTO CORRENTE												
I	T	8	6	X	0	3	1	0	4	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	8	2	1	0	1	5

Intestazione conto: **ZIPPONI G.M.AG.MILANOASS.NI VENEZIA**

Dati anagrafici della persona intestataria e/o delegata ad operare sul conto medesimo

Nome e Cognome	Codice fiscale
GIOVANNI MATTEO ZIPPONI	ZPPGNN71M11L736H

I dati personali sono comunicati e potranno essere trattati esclusivamente per ottemperare alle disposizioni di cui alla legge del 13 agosto 2010 n. 136 con esclusione di qualsiasi diversa finalità-

Si impegna infine a comunicare tempestivamente e comunque non oltre sette giorni dall'evento, qualsiasi variazione intervenuta sui dati sopra indicati.

UnipolSai
ASSICURAZIONIDott. Ing. Giovanni Matteo Zipponi
Agente Generale